



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Riccardo Rosetti - presidente relatore,

dott. Gianluca Gelso - giudice,

dott.ssa Giulia Sorrentino, - giudice,

ha pronunciato nel proc. iscritto al n. 31 del 2022 reg. pref.
la seguente

SENTENZA

dichiarativa del fallimento di Grande Cocomero Cooperativa sociale, con sede legale in Via M. Trabucchi n. 39 - 00054 - Fiumicino (C.F./P.IVA 08742251005).

Letto il ricorso presentato dalle creditrici sig.ra Rosa Capasso (c.f. CPSRS057C60H243A) e Barbara Brolis (c.f. BRLBBR59C61H5010) teso ad ottenere la dichiarazione di fallimento della predetta società cooperativa;

Premesso che la società cooperativa si caratterizza per il fine mutualistico perseguito;

Che pertanto, è stato richiesto parere al MISE ex art. 195 L.f. e che il Ministero si è pronunciato nel senso della non fallibilità della società cooperativa resistente in quanto ritenuta non appartenente alla categoria di cui all'art. 2195 c.c.:

Posto tuttavia che, secondo costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il parere del MISE non è vincolante in quanto l'accertamento circa la natura dell'attività svolta è di competenza dell'organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi sulla dichiarazione di fallimento (Cass. 29245/2021 conf. Cass. 9567/2017);

Rilevato che, secondo quanto disposto dall'art. 2545-terdecies c.c., le società cooperative, in caso di



insolvenza, sono sottoposte unicamente alla liquidazione coatta amministrativa, ad eccezione di quelle che svolgono attività di impresa, soggette anche al fallimento;

Rilevato che, ai fini dell'accertamento nel merito del carattere imprenditoriale dell'attività esercitata da una società cooperativa e quindi della fallibilità in concreto della stessa, gli elementi da valutare sono stati definiti dalla giurisprudenza di legittimità;

E' infatti costante orientamento della giurisprudenza della Corte, espresso con ordinanza n. 25478/2019 quello secondo cui: *"ciò che rileva ai fini della fallibilità è il perseguimento del c.d. lucro oggettivo, ossia il rispetto del criterio di economicità della gestione, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale alla società che sia organizzata in modo che vi sia una proporzionalità tra costi e ricavi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo). Tale requisito non è inconciliabile con il fine mutualistico e quindi può essere presente anche in una società cooperativa"*; la Corte di Cassazione nella medesima ordinanza ha affermato che il carattere di imprenditorialità non è escluso nemmeno per una società organizzata in modo che i compensi non eccedano i costi;

E' altresì costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, espresso da ultimo anche con la sentenza n. 29245/2021 secondo cui: *"sussiste l'attività d'impresa tutte le volte in cui vi sia una obiettiva economicità della gestione, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo), che si traduce nell'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi (cass. 22955/2020-20815/2006), o anche nella tendenziale idoneità dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio (Cass. 42/2018) e deve essere escluso solo qualora l'attività sia svolta in maniera del tutto gratuita (Cass. Sez. u. 3353/1994; Cass. 22955/2020- 14250/2016. 16435/2003); la Sentenza n. 29245/2021 ribadisce che, in base all'art. 1, comma 1, l.f. "sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano*



un'attività commerciale esclusi gli enti pubblici", con rinvio, per l'individuazione del requisito soggettivo della qualità di imprenditore, all'art. 2082 c.c. a norma del quale è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata in modo professionale (con sistematicità e continuità) ed abbia il carattere della economicità, intesa nel senso di lucro oggettivo, cioè svolta con modalità tali da soddisfare l'esigenza di essere astrattamente idonea a coprire i costi di produzione, alimentandosi con i suoi stessi ricavi (Cass. 22955/2020), L'identificazione della economicità della gestione (in luogo dello scopo di lucro soggettivo), quale requisito essenziale dell'attività di impresa permette di riconoscere lo statuto di imprenditore commerciale fallibile a tutti gli enti di tipo associativo che svolgano in concreto, prevalentemente o esclusivamente, attività di impresa, aldilà dello schema giuridico adottato (Cass, 8373/200, 22955/2020);

Tenuti quindi presenti i principi appena espressi, ad avviso del Collegio, l'attività svolta dalla società cooperativa Grande Cocomero è effettivamente riconducibile all'esercizio di un'attività imprenditoriale. Tale circostanza si desume in primo luogo dall'esame della attività della società resistente: l'esercizio da parte della cooperativa di lavori non solo in conto proprio ma anche per conto di terzi riguardanti servizi di custodia e di pulizia di ambienti pubblici e privati; servizi di portineria guardiania e sorveglianza; esecuzioni di servizi di trattamento delle superfici; erogazione di autorizzazioni, di servizi di manutenzione elettrica, idraulica, termoidraulica termica e realizzazione di opere murarie; erogazione di servizi di derattizzazione e disinfestazione di ambienti; attività di gestione di mense; esecuzione di servizi di giardinaggio, attività di organizzazione e gestione complessiva della logistica per le imprese, enti pubblici e privati; attività di autotrasporto; servizi di magazzinaggio e facchinaggio; progettazione, realizzazione, assemblaggio di sistemi elettronici.



E' evidente pertanto come la società resistente svolgesse attività di impresa, consistente nell'erogazione di servizi verso terzi, remunerativi, e quindi tendenzialmente idonei a perseguire il pareggio di bilancio, elemento quest'ultimo inteso quale requisito essenziale di un'attività ai fini della sua qualificazione come imprenditoriale e pertanto fallibile.

In secondo luogo, la società resistente impiegava lavoratrici dipendenti, quali le odierne ricorrenti che hanno ottenuto un titolo esecutivo giudiziario per il lavoro prestato alle dipendenze della società cooperativa.

La società resistente, peraltro, pur avendo ricevuto rituale notifica a norma dell'art. 15, comma 3, L.F., dinanzi al giudice relatore non è comparsa e non si è costituita e pertanto non ha contestato né la pretesa creditizia avanzata da controparte, né la natura imprenditoriale dell'attività svolta.

Rilevato che, nel caso di specie, oltre al requisito attinente alla fallibilità sussiste altresì il requisito dell'insolvenza come si desume, non solo dalle pretese creditizie avanzate dalle ricorrenti e accertate giudizialmente, ma altresì dall'esistenza di un debito accertato nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione pari a ben € 1.594.107,62, elemento quest'ultimo che vale ulteriormente a smentire la finalità mutualistica affermata dallo statuto dalla società cooperativa Grande Cocomero.

Alla luce delle considerazioni sinora svolte, ritenuto che sussista la legittimazione attiva in capo alle ricorrenti in quanto queste hanno documentato un credito di importo complessivo pari ad euro 9.591,21 oltre accessori in virtù di sentenza esecutiva, la fallibilità della società convenuta, lo stato di insolvenza; rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è di gran lunga superiore a euro trentamila;

P. Q. M.



visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 15 e 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

DICHIARA

il fallimento di Grande Cocomero Cooperativa sociale, con sede legale in Via M. Trabucchi n. 39 - 00054 - Fiumicino (C.F./P.IVA 08742251005);

NOMINA

giudice delegato per la procedura il dott. Riccardo Rosetti;

NOMINA

Curatore il dott. Luca Belleggi con studio in Roma, Via degli Scipioni n. 267;

ORDINA

alla fallita di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;

ORDINA

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 l. fall., all'individuazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione di sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni (in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 ss. c.p.c. e 84 l. fall. ed il curatore è autorizzato fin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.); nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza ed utilizzando gli strumenti più opportuni, con particolare riguardo alla rappresentazione fotografica e alla ripresa audiovisiva, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne l'occultamento o dispersione depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre dieci giorni successivi a quello in cui avrà provveduto;



AUTORIZZA

a norma dell'art. 155 sexies c.p.c., il curatore ad ottenere dai gestori delle banche dati tenute da pubbliche amministrazioni (quali le banche dati catastale ed ipotecaria, l'anagrafe tributaria - compreso l'archivio dei rapporti finanziari -, il pubblico registro automobilistico e le banche dati degli enti previdenziali) le informazioni necessarie alla ricostruzione dell'attivo e del passivo della società fallita e dei soci illimitatamente responsabili (il curatore nel programma di liquidazione indicherà le banche dati interrogate e le relative risultanze);

STABILISCE

il giorno 15 dicembre 2022 ore 10:30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di verifica, per la presentazione delle domande di insinuazione (e dei relativi documenti) mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi tali comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

SEGNALA

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla nomina deve comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che



vantano diritti reali o personali su cose in possesso della
fallita;

MANDA

alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 l.
fall.

Così deciso in Civitavecchia il 19/09/2022

Il Presidente estensore
Riccardo Rosetti

